

*Concordato in continuità: instaurazione del giudizio
per l'omologazione c.d. trasversale*

**Concordato preventivo in continuità – Giudizio di omologazione –
Ristrutturazione trasversale – Instaurazione del giudizio – Modalità**

Nel caso in cui, nell'ambito di un procedimento di concordato preventivo in continuità, non venga raggiunta la maggioranza prevista dall'art. 109 CCI e il debitore ne chieda comunque la omologazione ai sensi dell'art. 112 co. 2 CCI (c.d. ristrutturazione trasversale o cross class cram down), l'instaurazione del giudizio deve avvenire secondo le modalità previste dall'art. 48 co. 1 CCI.

TRIBUNALE DI MANTOVA

Ufficio Procedure Concorsuali

Il Tribunale di Mantova riunito in camera di consiglio in persona dei Magistrati:

- 1) Dott. Andrea Gibelli Presidente;
 - 2) Dott. Mauro Pietro Bernardi Giudice Rel.;
 - 3) Dott. Alessandra Venturini Giudice;
- esaminati gli atti del procedimento di concordato preventivo ... (n. 38/22);
 - sentita la relazione del Giudice Delegato;
 - rilevato che il commissario giudiziale con relazione del 30-1-2024 ha dato atto che non è stata raggiunta la maggioranza di cui all'art. 109 co. 1 CCI avendo votato favorevolmente soltanto 5 delle 10 classi previste dalla proposta concordataria;
 - osservato che la predetta società, con ricorso presentato il 30-1-2024 ex art. 112 co. 2 CCI ha chiesto che il concordato venga omologato, deducendo che sussisterebbero tutte le condizioni previste da tale norma;
 - ritenuto che, in difetto di specifica previsione normativa sul punto, debba applicarsi il disposto di cui all'art. 48 co. 1 CCI, che regola la instaurazione del procedimento di omologazione del concordato preventivo e che vada anche disposta la iscrizione del presente decreto nel Registro Imprese al fine di consentire ad ogni interessato diverso dai creditori dissenzienti (come, ad esempio, i creditori che non hanno espresso il voto e che non debbono essere notiziati) di intervenire nel giudizio di omologazione (identica disciplina era prevista, nel sistema del r.d. 267/1942, dagli artt. 180 e 17 l.f.);

FISSA

per la comparizione della società proponente, del Commissario Giudiziale e degli eventuali creditori che hanno espresso dissenso nonché di ogni altro interessato l'udienza del 14-3-2024 ore 11.45 avanti al Collegio;

AVVERTE

- a) che le opposizioni dei creditori dissenzienti e di qualsiasi altro interessato devono essere proposte con memoria depositata nel termine di perentorio di almeno dieci giorni prima;
- b) che il Commissario Giudiziale deve depositare il proprio motivato parere con specifico riguardo alla ricorrenza di tutte le condizioni previste dall'art. 112 co. 2 CCI almeno cinque giorni prima dell'udienza;
- c) che la società proponente può depositare memorie sino a due giorni prima dell'udienza;

DISPONE

a cura della Cancelleria l'iscrizione del presente provvedimento presso il Registro delle Imprese di Mantova, assegnando alla società istante termine sino al 18-2-2024 per la notifica del presente decreto al Commissario Giudiziale e ai creditori dissenzienti.

Si comunichi alla società proponente e al P.M..

Mantova, 1 febbraio 2024.

IL PRESIDENTE
Dott. Andrea Gibelli